

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO - UFFICIO IX – AMBITO TERRITORIALE PROVINCIA DI RIETI
ISTITUTO ONNICOMPRESIVO “Sergio Marchionne”
Frazione San Cipriano - 02012 AMATRICE - Tel. 0746826321
C.F. 80018310575 ✉ riic81100q@istruzione.it riic81100q@pec.istruzione.it

A TUTTO IL PERSONALE

Loro Sedi

All'Albo

Con valore di notifica agli interessati

Oggetto: Direttiva recante disposizioni sulla vigilanza degli alunni e pianificazione generale dell'organizzazione della vigilanza

Visto il D. Lgs. 297/1994;

Visto il DPR 275/1999;

Visto il D.Lgs.165/2001 art. 25 ;

Visto il D. Lgs 81/2008 e s.m.i.;

Visto il Regolamento di Istituto;

Tento conto che tra i doveri del personale docente vi è certamente quello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono Loro affidati;

Tenuto conto che tale obbligo grava, nei limiti fissati dal CCNL, anche sul personale ATA;

Tenuto conto che tra i doveri del Dirigente Scolastico non rientrano quelli della vigilanza sugli alunni, bensì compiti organizzativi di amministrazione e controllo sull'attività del personale scolastico;

si forniscono, in via preventiva, alcune misure organizzative, raccolte nelle presenti disposizioni del Dirigente Scolastico, volte ad impedire o a limitare il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni o di terzi, conseguenti a negligenze sulla vigilanza.

Le misure organizzative adottate concernono la vigilanza degli alunni:

- durante lo svolgimento delle attività didattiche;
- dall'ingresso dell'edificio fino raggiungimento dell'aula;
- durante i cambi di turno tra gli insegnanti nelle classi;
- nel corso dell'intervallo;
- durante il tragitto aula - uscita dall'edificio al termine delle lezioni;
- in riguardo ai “minori bisognosi di soccorso”;
- nel caso di uscite didattiche, visite guidate, viaggi d'istruzione ecc...

Vigilanza durante lo svolgimento dell'attività didattica all'interno delle strutture e all'esterno

La vigilanza sugli allievi durante lo svolgimento delle attività didattiche rientra tra gli obblighi di servizio imposti agli insegnanti.

A tal proposito il CCNL 29-XI-2007 art. 29 – attività funzionali all'insegnamento, c. 5 precisa che, per assicurare “*L'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi*”.

La responsabilità degli insegnanti per l'inosservanza del predetto obbligo di vigilanza è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 del Codice Civile:

- l'art. 2047 c.c., al comma 1, prevede che “in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”;
- l'art. 2048, co. 2 C.C., dispone invece che “i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”. Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 C.C., per consolidata giurisprudenza, l'insegnante si libera soltanto se riesce a provare di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., Sez III, 18.4.2001, n.5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno e la dovuta diligenza nella vigilanza (Cass. Civ., sez. III, 13.11.2015, n.23202).

La Corte dei Conti (sez. III, 19.2.1994, n. 1623) ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno.

Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 29.IX.2007 Tabella A) e dovrà pertanto vigilare scrupolosamente nel plesso e settore a Lui assegnato.

Vigilanza dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula

In merito alla regolamentazione dell'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico si dispone che nell'atrio e nei corridoi dei rispettivi plessi di servizio siano presenti collaboratori scolastici (come da Piano Annuale delle Attività predisposto dal DSGA, che si intende allegato alla presente Direttiva) i quali prestano la dovuta accoglienza e vigileranno sul passaggio degli alunni fino alla loro entrata nelle rispettive aule. Gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio della prima ora di lezioni.

Si evidenzia che, per ricorrente giurisprudenza, l'obbligo della sorveglianza si protrae per tutto il tempo dell'affidamento dell'alunno all'Istituzione Scolastica (Cassazione Civile - sez. I - sentenza 3074 del 30/3/1999), con la conseguenza che la responsabilità della scuola ricorre anche nel caso in cui il fatto dannoso sia avvenuto al di fuori dell'orario delle lezioni, in quanto “*il dovere di organizzare la vigilanza degli alunni mediante l'adozione, da parte del personale addetto al controllo degli studenti (bidelli), delle opportune cautele preventive, sussiste sin dal loro ingresso nella scuola e per tutto il tempo in cui gli stessi si trovino legittimamente nell'ambito dei locali scolastici*” (Cass. Civ., sez. III, 19.07.2016, n.14701). Tale obbligo assume ovviamente modalità ed intensità diverse in rapporto alle condizioni ambientali, all'età e al grado di maturità degli allievi (Cass. Civ., sez. I, 09/05/2016, n.9337).

Vigilanza nella frazione temporale interessata ai cambi di turno dei docenti nelle aule

Per assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva e sicura lo stesso cambio degli insegnanti, vigilando sulle aule interessate al cambio di turno, finché non sarà giunto l'insegnante in servizio nell'ora successiva.

Il docente che ha appena lasciato la classe si recherà celermente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva.

I docenti che entrano in servizio a partire dalla seconda ora in poi o che hanno avuto un'ora "libera", sono invitati a farsi trovare, al cambio dell'ora, davanti all'aula interessata per non interrompere la sorveglianza sulla scolaresca; i collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni o ai cambi di turno dei docenti nelle classi, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze degli insegnanti e riferire a un collaboratore del D.S. e, suo tramite, alla Segreteria del personale.

Vigilanza in caso di assenza dei docenti

Alla sostituzione di colleghi assenti si procede secondo l'ordine di priorità stabilito nei criteri deliberati dal collegio dei docenti nella seduta del 05 Settembre 2022.

Al fine di un'efficiente programmazione delle sostituzioni, le fiduciarie devono prevedere la presenza alla prima ora di lezione almeno di un docente di potenziamento e (qualora ci siano) di docenti che abbiano dato disponibilità ad effettuare ore eccedenti.

Vigilanza durante l'intervallo/ricreazione

Considerata la struttura dei plessi, al fine di regolamentare nel senso dell'efficacia la vigilanza sugli alunni durante l'intervallo, si dispone che essa venga effettuata dai docenti già impegnati nelle classi nell'ora che immediatamente precede la ricreazione.

I collaboratori scolastici durante l'intervallo vigileranno, oltre che sul corridoio di competenza e sull'atrio, anche sui bagni e nel cortile.

I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi il cambio di turno degli insegnanti e per intervenire in caso di eventuali necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di Antincendio e/o di Primo Soccorso), sono tenuti a presidiare costantemente il proprio settore di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata dagli uffici della scuola o per esigenze impellenti.

Non è consentito lasciare il proprio settore di servizio durante la ricreazione se non per situazioni di estrema urgenza previo avviso al DSGA.

Vigilanza durante il tragitto aula - uscita dall'edificio al termine delle lezioni

Per quanto concerne la regolamentazione dell'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine delle lezioni si dispone che i collaboratori scolastici in servizio vigileranno sul transito degli alunni nei rispettivi settori di servizio.

Si rammenta che gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado, che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico, dovranno essere sempre accompagnati al pulmino da un collaboratore scolastico o da un docente così come previsto nel Regolamento d'Istituto.

Per quanto riguarda la scuola primaria) si chiede alla Referente di plesso di verificare con attenzione la turnazione dei docenti accompagnatori e la vigilanza dei collaboratori scolastici.

Per quanto concerne la scuola dell'Infanzia, fermi restando i doveri di accompagnamento, si chiede di porre attenzione al fatto che i bambini salgano effettivamente sul mezzo dedicato.

Gli alunni, in caso di ritardo dei mezzi, dovranno essere trattenuti all'interno dell'edificio scolastico e debitamente sorvegliati fino all'accompagnamento al pulmino comunale.

I collaboratori e/o i docenti accompagnatori di tutti gli ordini di scuola dovrebbero fornirsi di un elenco dei bambini che usufruiscono del mezzo, segnando la presenza e l'effettiva salita sul mezzo.

Vigilanza sui “minori bisognosi di soccorso”

La vigilanza sui “minori bisognosi di soccorso”, nella fattispecie alunni con disabilità particolarmente grave, imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno e/o dall’assistente *ad personam* o dal docente della classe, eventualmente coadiuvati, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico individuato.

Vigilanza nel periodo di interscuola: mensa, dopo mensa, interscuola

I docenti in orario si occuperanno della vigilanza e non possono assentarsi per espletare altri compiti. Durante la mensa, per ragioni di sicurezza, non è consentito l’ingresso di estranei né agli alunni di uscire per qualsiasi motivo dall’area assegnata a servizio mensa. Le classi durante detto intervallo di tempo sono gestite dai rispettivi insegnanti e dai collaboratori scolastici che svolgono un ruolo di vigilanza e assistenza. Nel caso di assenza di un docente la vigilanza sarà garantita da un altro docente o da un collaboratore scolastico, per un tempo ragionevolmente breve.

Vigilanza durante il tragitto scuola-palestra, laboratori, aule speciali e viceversa

Durante il tragitto scuola-palestra-spazio esterno, e viceversa, la vigilanza sugli alunni è affidata al docente, coadiuvato quando possibile, nell’accompagnamento della scolaresca, da un collaboratore scolastico. Non è ammessa alcuna soluzione di continuità nella vigilanza dei minori.

Vigilanza durante attività extrascolastiche, visite guidate, viaggi d’istruzione

La vigilanza in oggetto dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati a tale compito (di norma nel rapporto di un docente ogni quindici/diciassette alunni), tranne eventuali deroghe (in caso di maggiorenni) stabilite dal Dirigente Scolastico.

In caso di partecipazione di un alunno con disabilità, sarà designato - in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti - un accompagnatore.

Vigilanza durante le attività convittuali e semiconvittuali e dentro il convitto stesso

Gli educatori sono tenuti alla vigilanza degli studenti convittori e semiconvittori sia durante le attività educative, secondo quanto previsto dal CCNL di comparto sia nel momento della loro entrata uscita dal convitto e degli allievi semiconvittori all’uscita, nonché agli eventuali compiti di accompagnamento dal convitto alla sede scolastica di riferimento. Gli educatori sono tenuti a redigere breve ma dettagliata relazione scritta, da inviare in segreteria all’attenzione della D.S nel caso avvengano episodi configurabili come un’infrazione da parte dei convittori/semiconvittori del regolamento disciplinare dell’Istituto.

SI RACCOMANDA AI DOCENTI

Di concedere agli allievi il permesso di uscire dall’aula durante la lezione solo nei casi di effettiva necessità e mai a più di un alunno per volta.

È solo il caso di rammentare che l’alunno fuori dall’aula per qualsiasi motivo è sempre sotto la diretta responsabilità del docente in servizio nella classe. In considerazione delle responsabilità derivanti dall’obbligo di vigilanza, l’uscita dall’aula degli studenti dovrà comunque essere messa in atto anche nei confronti di studenti temporaneamente assenti dall’aula, avvalendosi pure del personale ausiliario di servizio.

Di adoperarsi affinché gli alunni durante le lezioni si comportino in modo rispettoso e bene educato e tale da non arrecare disturbo.

Di ricordare agli alunni che la scuola è una comunità dove ci si educa e ci si forma e dove si esercita la buona educazione nel modo di parlare e di comportarsi: gli studenti tengano perciò un atteggiamento consono. Prioritario è il rispetto delle persone.

È solo il caso di ricordare che il docente col suo modo di parlare e di comportarsi rappresenta un esempio per gli alunni.

Di abituare gli alunni a considerare aule, arredi, bagni e strumentazioni come patrimonio di tutti da mantenere e salvaguardare con senso civico.

Di controllare che i banchi, le aule e gli spazi occupati vengano lasciati in ordine e puliti.

Di vigilare affinché gli spostamenti degli allievi all'interno dell'Istituto e l'uscita al termine delle lezioni avvengano ordinatamente.

SI RACCOMANDA AI COLLABORATORI SCOLASTICI

Di collaborare con gli insegnanti per assicurare un'efficiente organizzazione in tutti i momenti della giornata scolastica.

Di assicurarsi che, durante lo svolgimento delle lezioni, l'ingresso sia costantemente presidiato come del resto gli atri e i corridoi.

Di non permettere l'accesso ad estranei non autorizzati dal Dirigente Scolastico.

Vigilanza "Educativa e Formativa"

Oltre alla vigilanza sull'incolumità degli studenti e al rispetto della presente Direttiva e del Regolamento interno, si ritiene doveroso richiamare tutto il personale e in particolar modo i docenti agli aspetti relazionali che sono lo specifico della comunità scolastica, la quale educa e forma alla vita associata civilmente intesa. In particolare, eventuali comportamenti degli alunni in cui si rilevassero tratti di discriminazione, di bullismo o una generica mancanza di rispetto che disattenda la dignità della persona andranno prevenuti e corretti mediante un'azione educativa attenta e costante. Situazioni reiterate e di una certa gravità dovranno essere segnalate all'Ufficio di Dirigenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Annamaria Renzi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs n° 39/1993